



NORMATIVA SULLE CONCESSIONI

SINTESI

Aggiornamento: marzo 2011

Zyra e Tiranes
Sheshi Skenderbej, Pallati i Kultures, 1000 - Tirane
T +355 4 2251051/36 F +355 4 2251034
tirana@ice.it www.italtrade.com/albania

ICE Istituto nazionale per il Commercio Estero
via Liszt 21, 00144 Roma, Italia
T +39 0612345678 F +39 06 12345678
www.ice.gov.it

Cod. Fisc. 80069170589 Part. Iva 02120151002



DISPOSIZIONI GENERALI

Le concessioni in Albania sono regolate con la *Legge nr. 9663 del 18.12.2006* e successive modifiche:

- Decisione del Consiglio dei Ministri nr. 150 del 22.03.2007;
- Legge nr. 9995 del 22.09.2008;
- Legge nr. 10 157 del 15.10.2009;
- Atto normativo nr. 1 del 05.05.2010;
- Legge nr. 10 281 del 20.05.2010

Lo scopo della legge è quello di promuovere e di agevolare l'implementazione di progetti concessionari, finanziati dal settore privato, incrementando la trasparenza, l'equità, l'efficacia e la sostenibilità nel lungo termine.

La legge determina le condizioni, le modalità, i criteri e le procedure di rilascio delle concessioni nella Repubblica d'Albania.

Nel campo di applicazione della legge rientrano i seguenti settori (*art. 4*):

- trasporti (ferrovie, trasporto ferroviario, porti, aeroporti, strade, gallerie, ponti, parcheggi, trasporto pubblico);
- produzione e distribuzione dell'energia elettrica e del riscaldamento;
- produzione, distribuzione e gestione dell'acqua; trattamento, raccolta, distribuzione e gestione delle acque di scolo; irrigazione, drenaggio e purificazione dei canali e delle dighe;
- raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti solidi;
- telecomunicazioni;
- istruzione e sport;
- sanità;
- turismo e cultura;
- infrastrutture carcerarie;
- progetti di riciclo, di riabilitazione dei terreni e delle foreste, dei parchi industriali, degli edifici governativi, dei servizi di manutenzione per la tecnologia dell'informazione e dell'infrastruttura delle banche dati;
- distribuzione gas naturale;
- contratti di gestione dei servizi pubblici (inclusi anche i servizi nei settori summenzionati).

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro responsabile per l'economia, autorizza il rilascio delle concessioni anche in altri settori.



In casi particolari, ai fini dell'incentivazione degli investimenti nei settori sopraindicati oppure in altri settori prioritari per lo sviluppo economico del paese, il Consiglio dei Ministri, in ottemperanza agli obiettivi strategici, può offrire agli investitori, nazionali o stranieri, concessioni al prezzo simbolico di 1 euro. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro responsabile per l'economia, approva la lista degli assets che saranno oggetto della concessione.

L'Autorità contraente è rappresentata da ogni ministero oppure unità del governo locale che, in ottemperanza agli atti normativi in vigore, è responsabile per l'attività economica, oggetto della concessione (*art. 5*). Il Consiglio dei Ministri definisce l'autorità contraente competente per ogni concessione.

La sorveglianza dell'applicazione delle procedure di concessione e l'esame dei reclami sono effettuati dall'Agenzia degli Appalti Pubblici (*art. 5/1*).

L'Avvocato degli Appalti Pubblici svolge l'attività di monitoraggio sull'applicazione di questa normativa per la tutela degli interessi legittimi degli offerenti (*art. 7*).

L'Agenzia di Trattamento delle Concessioni invece è alle dipendenze del Ministro per l'economia per incentivare ed assistere l'autorità contraente nella valutazione e negoziazione delle concessioni (*art. 8*).

IDENTIFICAZIONE DELLE CONCESSIONI E LA SELEZIONE DEL CONCESSIONARIO

L'identificazione delle concessioni è effettuata dai ministeri competenti oppure dagli organi delle unità governative locali, in collaborazione con l'Agenzia di Trattamento delle Concessioni (*art. 9*).

I concessionari sono prescelti attraverso una procedura di prequalifica delle concessioni, accompagnata da una richiesta di offerta (*1° comma dell'art. 10*).

Indipendentemente da quanto riportato nel 1° comma di questo articolo, l'autorità contraente, se non ritiene necessario lo svolgimento della procedura di prequalifica, ha la facoltà di chiedere delle proposte ai soggetti offerenti.



LA PROCEDURA DI PREQUALIFICA (ART. 11)

L'autorità contraente prepara l'invito di partecipazione alla procedura di prequalifica e la relativa documentazione, con l'obiettivo di identificare gli offerenti con la necessaria qualifica per l'esecuzione delle concessioni.

L'invito di partecipazione è pubblicato nel Bollettino degli Avvisi Pubblici, nella stampa nazionale ed internazionale.

L'invito di partecipazione racchiude i seguenti dati:

- a) breve descrizione dell'opera infrastrutturale;
- b) indicatori sugli elementi principali dell'opera, i servizi a carico del concessionario, le modalità di finanziamento (eventualmente previste dall'autorità contraente);
- c) riassunto delle principali clausole del contratto di concessione;
- d) modalità, luogo e termine di consegna dell'istanza di partecipazione;
- e) logo e modalità dell'ottenimento dei documenti della fase di prequalifica.

CRITERI DI PREQUALIFICA (ART. 13)

Gli offerenti interessati, ai fini della partecipazione nella procedura di prequalifica, devono adempiere almeno i seguenti criteri:

- a) qualifiche professionali e tecniche, risorse umane, macchinari ed altri assets necessari per l'esecuzione di tutte le fasi del progetto di concessione, inclusa la progettazione, costruzione e, qualora necessario, anche la manutenzione.
- b) capacità necessarie per la gestione dei fondi di finanziamento;
- c) necessarie capacità organizzative, credibilità ed esperienza nello sviluppo di progetti simili.

Inoltre, gli offerenti non devono essere sottoposti alle procedure concorsuali.

DECISIONE DI PREQUALIFICA (ART. 15)

L'autorità contraente, sulla base dei criteri stabiliti nei criteri di prequalifica, redige la graduatoria degli offerenti prequalificati e proclama questa lista nel Bollettino degli Avvisi Pubblici entro 30 giorni dalla pronuncia della decisione.

Tutti gli offerenti prequalificati sono invitati a presentare le proposte.



LE PROCEDURE PER LE PROPOSTE RICHIESTE (ART. 16)

Le procedure per le proposte richieste possono svolgersi in una o più fasi. L'autorità contraente, dietro l'eventuale pagamento di una tariffa, consegna agli offerenti prequalificati la richiesta di proposta e gli altri relativi documenti.

Indipendentemente da quanto sopra riportato, l'autorità contraente può adottare la procedura composta di due fasi, qualora nella richiesta di proposta dell'autorità contraente gli offerenti non potranno descrivere in maniera dettagliata e precisa alcuni elementi del progetto di concessione come gli indicatori della performance, le modalità di finanziamento oppure le clause contrattuali.

CONTENUTO DELLA RICHIESTA DI PROPOSTA (ART. 17)

La richiesta di proposta deve contenere almeno i seguenti elementi:

- a) i dati generali che permettono all'offerente di preparare e presentare le loro offerte;
- b) i dettagli del progetto, gli indicatori della performance e, qualora previsto, anche gli standard di sicurezza e protezione dell'ambiente;
- c) le clausole contrattuali, incluse quelle non negoziabili;
- d) i criteri applicati per la valutazione delle proposte;
- e) le richieste relative alla garanzia dell'offerta.

CRITERI DI VALUTAZIONE (ART. 19)

I criteri per la valutazione e la comparazione delle proposte tecniche includono:

- a) la sostenibilità tecnica;
- b) la conformità con gli standard ambientali;
- c) l'efficacia;
- d) la qualità dei servizi per garantire la loro continuità;
- e) potenzialità della proposta in termini di contributo per lo sviluppo economico e sociale.

I criteri per la valutazione e la comparazione delle proposte finanziarie e commerciali includono:

- a) il valore attuale delle tariffe e dei prezzi;



- b) il valore attuale degli eventuali pagamenti diretti, effettuati dall'autorità contraente;
- c) le spese di progettazione, operative e di manutenzione annuale; il valore attuale degli investimenti, le spese operative e di manutenzione;
- d) la quota di un eventuale sostegno finanziario pubblico;
- e) sostenibilità dei finanziamenti.

SELEZIONE DEL MIGLIOR OFFERENTE E NEGOZIAZIONI FINALI (ART. 21)

L'autorità contraente, sulla base dei criteri di valutazione, redige la graduatoria delle proposte e notifica gli interessati.

Successivamente gli offerenti avranno il diritto di presentare i loro reclami entro il termine stabilito dalle disposizioni della presente legge.

Decorso questo termine, l'autorità contraente invita il miglior offerente alle negoziazioni finali.

Tuttavia, se per l'autorità contraente diventa evidente che le negoziazioni non si concluderanno con la stipula del contratto di concessione, essa interrompe le negoziazioni ed invita, secondo la graduatoria, gli altri offerenti.

L'autorità contraente ha la facoltà di rifiutare le proposte presentate oppure può giungere alla stipula del contratto.

Dopo la conclusione delle negoziazioni per il contratto di concessione, l'Agenzia di Trattamento delle Concessioni, entro 45 giorni, esprime per iscritto una propria valutazione sulle clausole contrattuali.

Dopo l'ottenimento della valutazione e la stipula, il contratto di concessione è sottoposto al Consiglio dei Ministri per l'approvazione qualora il valore dell'investimento supera i 20 milioni di euro.

I contratti con un valore inferiore ai 20 milioni di euro entrano in vigore dopo la sottoscrizione dall'autorità contraente.

L'autorità contraente pubblica nel Bollettino degli Avvisi Pubblici, entro 30 giorni dall'approvazione, la denominazione del concessionario e le principali clausole contrattuali.

NEGOZIAZIONE DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE SENZA PROCEDURE CONCORRENZIALI (ART. 22)

L'autorità contraente può negoziare i contratti di concessione senza svolgere le procedure concorrenziali e comunque dietro l'approvazione del Consiglio dei Ministri, se:



- a) l'applicazione delle procedure concorrenziali danneggia la sicurezza nazionale. I casi di lesione alla sicurezza nazionale sono approvati con Decisione del Consiglio della Sicurezza Nazionale;
- b) il contratto è stato risolto per causa imputabile al concessionario. In questo caso, il nuovo contratto di concessione non può superare la durata di 12 mesi;
- c) le istituzioni finanziarie, sulla base del diritto di intervenire, richiedono la sostituzione del concessionario a causa delle gravi violazioni commesse da quest'ultimo.

PROPOSTE NON RICHIESTE (ART. 23)

L'autorità contraente è autorizzata ad esaminare e accettare le proposte non richieste, a condizione che non sussista nessuna connessione tra la proposta ed i progetti per i quali è già avviata oppure proclamata la procedura di selezione.

Le procedure per la determinazione dell'accettabilità di queste proposte sono le seguenti:

- l'autorità contraente, entro 90 giorni dalla ricezione e dall'esame iniziale della proposta presentata volontariamente, stabilisce se il progetto è di interesse pubblico;
- in caso affermativo, l'autorità contraente invita il proponente a presentare gli altri dati necessari relativi al progetto, per valutare la fattibilità tecnica e finanziaria del progetto;
- entro 120 giorni dalla ricezione dell'invito, il proponente è tenuto a presentare uno studio di fattibilità tecnica e finanziaria, uno studio di impatto ambientale ed altre informazioni sulla tecnologia prevista nella proposta progettuale.

Entro 6 mesi dal ricevimento della documentazione, l'autorità contraente decide circa l'accettazione oppure il rifiuto della proposta.

In caso di accettazione della proposta, l'autorità contraente avvia la procedura di selezione secondo le disposizioni della presente legge (artt. 11-21).



PROCEDURE DI REVISIONE AMMINISTRATIVA

ORGANO COMPETENTE PER L'ESAME DEI RECLAMI (ART. 24/1)

L'esame dei reclami è effettuato dalla Commissione degli Appalti Pubblici.

PROCEDURE DI RICORSO (ART. 25)

Ogni offerente può richiedere la revisione amministrativa del processo di selezione, qualora considera la decisione dell'autorità contraente contraria alla normativa vigente.

Il reclamo presso la Commissione degli Appalti Pubblici deve essere presentato entro 5 giorni dalla data di pubblicazione dei nominativi dei candidati prequalificati oppure della graduatoria degli offerenti.

Entro 7 giorni dal ricevimento del ricorso, la Commissione comunica all'autorità contraente la sospensione o meno delle procedure di concessione e l'avvio dell'inchiesta amministrativa.

La Commissione degli Appalti Pubblici non sospende la procedura di concessione se:

- a) dall'esame preliminare risulta che il ricorso non è giuridicamente fondato;
- b) la sospensione è contraria all'interesse pubblico oppure danneggia l'autorità contraente o gli altri offerenti.

La Commissione degli Appalti, durante l'inchiesta amministrativa, esercita tutte le competenze previste dalla presente legge.

La Commissione conclude l'inchiesta entro 20 giorni dalla data di presentazione del ricorso. La sua decisione deve essere notificata all'autorità contraente ed al ricorrente.

Ogni reclamo presso la Commissione degli Appalti Pubblici deve essere accompagnato dal pagamento preliminare di un importo nella misura del 10% del valore della garanzia dell'offerta.

In caso di accoglimento del ricorso, la somma versata viene restituita al ricorrente. In caso contrario, l'importo inizialmente versato confluirà nelle Casse dello Stato.



PROCEDURA DELL'INCHIESTA AMMINISTRATIVA (ART. 25/1)

La Commissione degli Appalti Pubblici per l'esercizio delle proprie funzioni, gode del diritto di accesso presso ogni istituzione dell'amministrazione pubblica, riconosciuta come autorità contraente.

La Commissione ha altresì la facoltà di stabilire un termine per l'ottenimento delle informazioni da parte dell'autorità contraente.

OBBLIGO DI COLLABORAZIONE (ART. 25/3)

Il rifiuto del funzionario pubblico oppure dell'autorità contraente di fornire informazioni o presentare documenti relativi alle procedure sottoposte all'inchiesta amministrativa costituisce il presupposto per l'applicazione delle sanzioni disciplinari verso le persone responsabili.

RICORSO GIUDIZIARIO (ART. 26)

Il ricorrente ha la facoltà, entro 30 giorni dalla notifica, di impugnare la decisione dell'Agenzia delle Concessioni presso il tribunale competente.

L'esame del ricorso non sospende la continuità delle procedure di concessione.

CONTRATTO DI CONCESSIONE

CONTENUTO (ART. 27)

Il contratto di concessione contiene delle clausole ritenute convenienti dalle parti, come:

- natura ed oggetto dei lavori da eseguire e dei servizi che saranno dati in concessione;
- durata del contratto, che non può in ogni caso superare i 35 anni e le condizioni, qualora esistenti, per la proroga.
Se la durata supera i 35 anni, il contratto entra in vigore dopo l'approvazione del Parlamento.



- il sostegno che dovrà fornire l'autorità contraente e l'Agenzia di Trattamento delle Concessioni al concessionario in materia di ottenimento delle licenze e degli altri permessi necessari per la concessione;
- ogni richiesta relativa alla costituzione e al capitale di un soggetto giuridico da parte dell'offerente aggiudicato vincitore, così come il divieto di trasferire le azioni o parti del capitale della società senza il consenso dell'autorità contraente;
- proprietà degli assets del progetto di concessione e gli obblighi delle parti;
- metodi e formule delle tariffe e gli eventuali pagamenti che potranno essere effettuati dall'autorità contraente;
- procedure per la revisione e l'approvazione dei progetti di ingegneria, le procedure di controllo, le regole in ottemperanza agli standard di buone prassi ai fini dello sviluppo del contratto attraverso la ripartizione del rischio;
- estensione degli obblighi del concessionario per garantire la continuità del servizio;
- diritto dell'autorità contraente di monitorare i lavori ed i servizi che dovranno essere svolti dal concessionario;
- obbligo del concessionario di fornire all'autorità contraente, qualora richiesto, dei report oppure altre informazioni sull'attività;
- limiti o condizioni applicabili per il trasferimento dei diritti e degli obblighi del concessionario;
- definizione e conseguenze della forza maggiore;
- eventuali obblighi dell'autorità contraente;
- circostanze nelle quali l'autorità contraente ha la facoltà di assumere temporaneamente la gestione dell'opera;
- ogni diritto dell'autorità contraente di rivedere e approvare i principali contratti che dovranno essere stipulati tra il concessionario e gli altri soggetti giuridici;
- garanzie da parte del concessionario;
- trattamento delle violazioni commesse;
- condizioni e procedure per la modifica del contratto, diritto ed obblighi delle parti nel caso in cui venga pattuita una durata maggiore;
- norme applicabili e meccanismo per la risoluzione delle controversie che possono sorgere tra l'autorità contraente ed il concessionario;
- diritti ed obblighi delle parti sulle informazioni confidenziali;
- il diritto dei soggetti finanziari di intervenire.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE (ART. 28)

L'autorità contraente, salva diversa previsione, può risolvere il contratto quanto:



- a) il concessionario non adempie le sue obbligazioni;
- b) il concessionario non garantisce il finanziamento del progetto entro i 12 mesi dalla sottoscrizione del contratto.

Ognuna delle parti, salva diversa previsione, ha la facoltà di risolvere il contratto in caso di:

- a) impossibilità sopravvenuta della prestazione, dovuta a circostanze non imputabili alle parti;
- b) gravi violazioni commesse da una delle parti.

E' prevista altresì la risoluzione consensuale del contratto.

FINANZIAMENTO

MISURE FINANZIARIE (ART. 29)

Il concessionario ha la facoltà di determinare e raccogliere le tariffe derivanti dagli assets o dai servizi dallo stesso realizzati, in concomitanza con il contratto di concessione che prevede le modalità e le formule di determinazione di queste tariffe (compreso le modifiche).

L'autorità contraente ha la facoltà di remunerare il concessionario attraverso i pagamenti diretti in caso di maggiorazioni applicate alle tariffe.

In Albania, le concessioni sono altresì regolate dalla Decisione del Consiglio dei Ministri nr. 27 del 19.01.2007 "*Per l'approvazione delle regole di valutazione e rilascio delle concessioni*" e successive modifiche:

- Decisione del Consiglio dei Ministri nr. 104 del 28/02/2007;
- Decisione del Consiglio dei Ministri nr. 547 del 22/08/2007;
- Decisione del Consiglio dei Ministri nr. 87 del 16/01/2008;
- Decisione del Consiglio dei Ministri nr. 544 del 01/05/2008;
- Decisione del Consiglio dei Ministri nr. 448 del 16/06/2010;
- Decisione del Consiglio dei Ministri nr. 469 del 16/06/2010.